

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-777 del 17/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2117 e n. 2123. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di commercializzazione all'ingrosso di fiori recisi sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2117.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-814 del 16/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciasette FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2117 e n. 2123. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di commercializzazione all'ingrosso di fiori recisi sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2117.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 24/09/2016 Prot. Unione 37419 e acquisita da Arpae al PGFC/2016/14231, da **CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA** nella persona di Andrea Bartoli, in qualità di delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena Via Calcinaro n. 2117 e n. 2123, per l'insediamento ove si svolge attività di commercializzazione all'ingrosso di fiori recisi sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2117, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che in data 04/10/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 38980 e da Arpae al PGFC/2016/14714;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/10/2016 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 41786 acquisita da Arpae al PGFC/2016/15347, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 30/12/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 51878 e da Arpae al PGFC/2017/38 del 02/01/2017;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Atto Prot. Com.le 4969/338 del 16/01/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/673 del 18/01/2017, ha comunicato quanto segue: *“(...) vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 19 dicembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Marcello Biguzzi di Cesena, ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena, (...) PRENDE ATTO di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico ed esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 4969/338 del 16/01/2017 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/673 del 18/01/2017;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 65019/338 del 25/09/2012 emessa dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 02692910405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Calcinaro n. 2117 e n. 2123, per l'**insediamento ove si svolge attività di commercializzazione all'ingrosso di fiori recisi sito nel Comune di Cesena, Via Calcinaro n. 2117.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda presentata da CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA pervenuta al Comune di Cesena il 24/09/2016 (PG N. 97107 del 28/09/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura dello stabilimento sito in Comune di Cesena in Via Calcinaro n. 2117;

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

Visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico **PG N. 65019/338 del 25/09/2012** emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 127018 del 25/11/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PG N. 120287/446 del 28/11/2016;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO	CESENAFIORI SOCIETA' COOPERATIVA
Ubicazione insediamento	Via Calcinaro n. 2117;
Destinazione d'uso insediamento	Commercio fiori recisi
Potenzialità insediamento	340 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	/
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Impianto finale di trattamento	Impianto dep. Cesena, via Calcinaro

PRESCRIZIONI

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE nella Fognatura nera "tipo A", provenienti dall'insediamento di cui in premessa, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da Hera con parere Prot. 127018 del 25/11/2016:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **contenitori per abbeveraggio fiori recisi**.

- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 parte Terza D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetti di prelievo** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali assimilate) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente).
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.